

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

10/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

- Decreto “milleproroghe”, il Senato approva – in attesa di approvazione definitiva da parte della Camera, alcune novità di interesse per gli Enti locali 2**
- Invio da parte dei Comuni delle segnalazioni utili alla lotta all’evasione fiscale, i contenuti e le modalità di invio delle segnalazioni – Nota del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2009 3**
- Contributi erariali per il finanziamento dell’onere sostenuto nell’anno 2008 relativo alla concessione di aspettative sindacali – Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 dell’11 febbraio 2009 4**
- Incremento dell’indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale – illegittimità. Il parere del Ministero dell’Interno n.15900/TU/82 del 20 gennaio 2009 5**
- CCNL Comparto Regioni ed Enti locali – Il Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2009 ha autorizzato l’avvio delle trattative negoziali per il rinnovo contrattuale 6**
- DDL 2031 – A “Riforma del lavoro pubblico” la Camera dei Deputati approva il disegno di legge in materia di produttività del lavoro pubblico 6**

## **Decreto “milleproroghe”, il Senato approva – in attesa di approvazione definitiva da parte della Camera, alcune novità di interesse per gli Enti locali**

Il Senato nella seduta dell'11 febbraio 2009 ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 30 dicembre 2008, n. 207.

Il provvedimento ora passa all'esame della Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva. Tra le novità di particolare interesse per gli enti locali segnaliamo le seguenti:

### **1) ICI E FABBRICATI RURALI: Art. 23 comma 1 bis (aggiunto)**

“ 1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”.

I fabbricati rurali non saranno più soggetti all'Ici indipendentemente dall'iscrizione in catasto con attribuzione della relativa rendita.

### **2) PATTO DI STABILITA': art. 2 comma 2 bis (aggiunto)**

« 2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente:  
“48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma” ».

Gli enti locali 'virtuosi' potranno "sfiorare" (nel senso che non saranno applicate le sanzioni) i parametri del patto di stabilità interno in caso di investimenti in infrastrutture.

3) ADESIONE A PIU' FORME ASSOCIATIVE: comma 1 ter (aggiunto) art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007

"1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: « è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa » sono inserite le seguenti: « per gestire il medesimo servizio » e, al secondo periodo, le parole: « A partire dal 1o gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° gennaio 2010 »".

Con la modifica dell'art. 2, comma 28 della legge Finanziaria 2008 il termine relativo all'obbligo per i Comuni di partecipare ad un solo consorzio viene prorogato di un anno.

**Invio da parte dei Comuni delle segnalazioni utili alla lotta all'evasione fiscale, i contenuti e le modalità di invio delle segnalazioni – Nota del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2009**

A partire dal 9 febbraio 2009 i Comuni possono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati utili alla lotta all'evasione mediante "segnalazioni qualificate".

Con la nota del 12 febbraio 2009, a firma del direttore dell'Agenzia, vengono forniti ulteriori chiarimenti e precisamente :

**" Come segnalare le informazioni** - Il potere segnaletico dei Comuni viaggia esclusivamente via web, con notevoli vantaggi in termini di tempi, sicurezza e costi. Solo dopo un ulteriore vaglio dei dati, l'ufficio delle Entrate può richiedere all'ente locale, che ha già trasmesso in via telematica la segnalazione, di inviare anche la documentazione cartacea. I Comuni, attraverso il canale Siatel, hanno accesso - in modalità protetta e tracciata - ai dati dell'anagrafe tributaria che riguardano i contratti di somministrazione di luce, gas e acqua, quelli di locazione, i bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie e le informazioni sulle denunce di successione di immobili. Incrociando queste informazioni con quelle già in loro possesso, gli enti locali verificano la posizione contributiva del cittadino e segnalano alle Entrate gli eventuali elementi utili alla lotta all'evasione intercettati.

**Cosa segnalano i Comuni** - Nell'ambito di questo scambio, i Comuni, tramite la procedura telematica, segnalano all'Amministrazione finanziaria i contribuenti con un'elevata capacità contributiva che adottano comportamenti potenzialmente evasivi, soprattutto nei settori immobiliare, del commercio, dell'edilizia e delle libere professioni. La sinergia Fisco-Comuni, inoltre, consente di individuare facilmente coloro che dichiarano residenze fittizie all'estero per motivi di convenienza fiscale o che,

pur non risultando iscritti all'anagrafe residenti all'estero, usufruiscono di servizi comunali o beneficiano di riduzioni fiscali non spettanti.

**Limiti di tempo per l'invio delle segnalazioni** - Nell'ipotesi in cui la segnalazione si riferisca a un caso accertabile necessariamente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'invio telematico dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dello stesso anno, per consentire agli uffici dell'Agenzia di vagliare e analizzare in maniera ponderata le informazioni.

### **Contributi erariali per il finanziamento dell'onere sostenuto nell'anno 2008 relativo alla concessione di aspettative sindacali – Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 dell'11 febbraio 2009**

Con la Circolare Ministeriale n. 2, il Ministero dell'Interno fornisce le istruzioni per la richiesta, da parte degli enti locali, del contributo erariale per il finanziamento dell'onere sostenuto nell'anno 2008 relativo alla concessione di aspettative sindacali.

Detti contributi sono previsti dall'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

La norma prevede l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane di un contributo erariale per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

La richiesta del contributo da parte di tutti gli enti locali interessati dovrà avvenire mediante compilazione di un certificato.

Nel certificato, sempre con riferimento all'anno 2008, gli enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l'aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo - relativo all'anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale, nonché l'ammontare del contributo richiesto.

Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono invitati ad utilizzare il modello di certificato allegato alla circolare reperibile su: <http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl2-09.html> .

Gli enti dovranno trasmettere i certificati alla Prefettura competente per territorio entro il termine perentorio del 15 maggio 2009.

Eventuali ritardi nella trasmissione dei certificati comporteranno l'esclusione dell'ente dal pagamento del contributo per il corrente esercizio finanziario. In tal caso la certificazione verrà presa in esame nell'esercizio successivo ma solo compatibilmente con la disponibilità di risorse disponibili.

Modello di comunicazione

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE DELL'ANNO  
\_\_\_\_\_ PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE.**

CODICE ENTE

COMUNE DI \_\_\_\_\_ (PROV. \_\_\_\_\_)

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_ (PROV. \_\_\_\_\_)

COM. MONTANA DI \_\_\_\_\_ (PROV. \_\_\_\_\_)

I.P.A.B. / A.S.P. DI \_\_\_\_\_ (PROV. \_\_\_\_\_)

**NOTIZIE SUL PERSONALE: COGNOME NOME E DATA DI NASCITA**

**TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO ANNUO:** Comprensivo degli oneri a carico dell'ente

**PERIODO DELL'ANNO:** A cui si riferisce la richiesta dal giorno..... al giorno .....

**IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO:-----**

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI SUPPORTATI.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO/IL RAGIONIERE**

**Incremento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale – illegittimità. Il parere del Ministero dell'Interno n.15900/TU/82 del 20 gennaio 2009**

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è intervenuto a chiarire l'illegittimità della norma statutaria del Comune che preveda l'attribuzione al Presidente del Consiglio Comunale dell'indennità di funzione "...*pari all'importo corrisposto quale indennità del vice-sindaco*", puntualizzando che la materia dello status degli amministratori locali è rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Non può inoltre considerarsi esimente la previsione che "*gli incrementi dei benefici economici previsti per il presidente del consiglio comunale non superano la percentuale di aumento di cui all'art. 11, comma 3, del D.M. 119/2000*".

Il parere conclude inoltre affermando che :

"... *Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, l'Ente interessato dovrà procedere ad adeguare le norme statutarie a quanto previsto dall'art. 82 de T.U.O.E.L. e potrà esimersi dal recupero dei maggiori importi eventualmente corrisposti solo qualora, come attestato dal Comune, il compenso attribuito al*

presidente del consiglio comunale non superi le percentuali di incremento di cui al citato art. 11, comma 3, del D.M. 119/2000.

Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento ".

### **CCNL Comparto Regioni ed Enti locali – Il Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2009 ha autorizzato l'avvio delle trattative negoziali per il rinnovo contrattuale**

Dopo aver approvato l'ipotesi di contratto collettivo nazionale (secondo biennio contrattuale 2008-2009) relativo al comparto del personale dell'Università, prevedendo a regime un incremento retributivo medio annuo del 3,2%, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio ha autorizzato l'avvio delle trattative negoziali per il rinnovo contrattuale anche del comparto Regioni ed Autonomie locali.

Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato l'atto di indirizzo all'Aran per la contrattazione relativa al biennio contrattuale 2008-2009.

Contiamo di approfondire l'argomento nel prossimo numero.

### **DDL 2031 – A “Riforma del lavoro pubblico” la Camera dei Deputati approva il disegno di legge in materia di produttività del lavoro pubblico**

In data 12 febbraio 2009 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge in materia di produttività del lavoro pubblico.

Il disegno di Legge contiene rilevanti novità in materia di riforma del lavoro pubblico.

Pubblichiamo di seguito la Scheda Tecnica del DDL in questione, contenente una analisi, articolo per articolo, dei contenuti del testo approvato dalla Camera:

#### **SCHEDA TECNICA DDL 2031 - A**

#### **RELAZIONI SINDACALI E CONCORSI**

L'articolo 1 definisce i seguenti obiettivi del disegno di legge: convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità; valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un

sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale; valorizzazione del requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio.

Al riguardo, è stata approvato un emendamento per cui i vincitori delle procedure di progressione verticale dovranno permanere per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione e sarà considerato titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

#### **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RIFORMA ARAN**

L'articolo 2 è stato migliorato nei suoi contenuti recependo le utili proposte avanzate anche dall'opposizione, in particolare prevedendo decreti legislativi attuativi in materia di contrattazione collettiva e integrativa. Esso prevede che verranno precisati gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; che saranno riordinate le procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico; che sarà riformata l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia; che sarà semplificato il procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi.

Al riguardo, è stata approvato un emendamento con il quale viene precisato meglio l'ambito di intervento rispettivamente della legge e del contratto collettivo (Art.01). Inoltre, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, i decreti delegati dovranno contenere disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico.

#### **VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE**

L'articolo 3 prevede che saranno predisposti preventivamente gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e che sarà rilevata, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi è stata effettivamente conseguita, anche con riferimento alle diverse sedi territoriali, assicurandone la pubblicità ai cittadini; che sarà prevista l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica; che saranno previsti mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato; che sarà istituito, nell'ambito del riordino dell'ARAN e in posizione autonoma e indipendente (la nomina dei membri dell'organismo è subordinata al parere favorevole dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti), un organismo centrale di valutazione con il compito di: a) indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione; b) garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione; c) assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. Sarà infine assicurata la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione.

- L'articolo 3 è stata integrato dalla Camera dei deputati che ha deciso di destinare 4 milioni di euro alla realizzazione di progetti sperimentali ed innovativi volti a diffondere e raccordare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali (anche tramite la fissazione di standard da pubblicare *on-line*). Inoltre verranno sviluppati i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione e sarà migliorata la trasparenza delle procedure di valutazione mediante lo sviluppo di un apposito sito *web*.

#### **MERITO, INCENTIVI E PREMI**

L'articolo 4 prevede che saranno introdotti nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni concreti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, e che saranno stabilite percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico.

#### **RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA**

L'articolo 5 prevede il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio nell'ipotesi di responsabilità del dirigente che abbia omesso di vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane allo stesso assegnate e sull'efficienza della struttura che dirige. Saranno previsti concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale e saranno ridotti gli incarichi conferiti ai dirigenti non appartenenti ai ruoli e ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Verrà favorita la mobilità nazionale - che, come specificato in un emendamento approvato, potrà avvenire anche tra comparti amministrativi diversi - e internazionale dei dirigenti. La retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovrà essere inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

Al riguardo è stato approvato un emendamento che esclude l'applicabilità della precedente disposizione alla dirigenza sanitaria. Inoltre l'Aula della Camera ha stabilito che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori di concorso sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

#### **SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

L'articolo 6 prevede che saranno razionalizzati i tempi di conclusione dei procedimenti disciplinari e che verranno previsti meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente. Al fine di favorire la massima conoscibilità del codice disciplinare è prevista "l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione". Si prevede inoltre la definizione della tipologia delle infrazioni più gravi che comportano la sanzione del licenziamento.

Infine, una modifica introdotta dalla Camera prevede che il dipendente pubblico, ad eccezione di determinate categorie, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti, sarà identificabile tramite un cartellino di riconoscimento; ciò garantirà maggiore trasparenza nei rapporti fra amministrazione e cittadino-utente.

#### **VICEDIRIGENZA**

L'articolo 7 prevede che la vicedirigenza sia istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo e, pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.

## **ULTERIORI ATTRIBUZIONI AL CNEL**

L'articolo 8 attribuisce al CNEL l'esercizio di ulteriori compiti, tra cui si segnalano i seguenti:

- a) la predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
- b) la messa a punto di una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
- c) la promozione e l'organizzazione di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.

## **EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

In base ad un nuovo articolo introdotto dalla Camera, le relazioni predisposte dai Ministri sullo stato della spesa, dell'efficienza nell'allocazione delle risorse danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnoscienctifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **ULTERIORI POTERI DI CONTROLLO ATTRIBUITI ALLA CORTE DEI CONTI**

Infine l'articolo 9 stabilisce che la Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua le cause e provvede a darne comunicazione al Ministro competente. Quest'ultimo, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione, che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

Bergamo, 17 febbraio 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord